IT

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga

(Causa C-128/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — Convenzione contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell'art. 293 CE)

(2009/C 267/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Jacques Damseaux

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de primière instance de Liège — Interpretazione degli artt. 56, 58 e 293 CE — Tassazione dei redditi mobiliari di origine straniera più gravosa della tassazione dei redditi mobiliari versati da una società stabilita nello Stato membro di residenza — Ostacolo alla libera circolazione dei capitali — Portata delle convenzioni che prevengono la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri a norma dell'art. 293 CE

Dispositivo

Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità europea, l'art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell'azionista, l'obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II

(Causa C-182/08) (1)

(Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Acquisto di quote sociali di una società di capitali — Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell'acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi)

(2009/C 267/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Glaxo Wellcome GmbH & Co.

Convenuto: Finanzamt München II

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE — Acquisto, da parte di un contribuente legittimato alla detrazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, di quote di partecipazione di una società di capitali con illimitato obbligo d'imposta — Normativa nazionale la quale stabilisce che si tenga conto, nella determinazione della base imponibile dell'acquirente, della diminuzione di valore delle quote di partecipazione dovuta a distribuzione degli utili in caso di acquisto da un socio legittimato alla detrazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, ma che esclude tale diminuzione della base imponibile in caso di acquisto da un socio non legittimato alla suddetta detrazione

Dispositivo

L'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la diminuzione di valore di quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi non influisce sulla determinazione della base imponibile di un soggetto passivo residente qualora questi abbia acquisito quote in una società di capitali residente da un socio non residente, laddove, in caso di acquisizione di quote da un socio residente, siffatta diminuzione di valore riduce la base imponibile dell'acquirente.

Quanto sopra affermato trova applicazione nei casi in cui una tale normativa non va al di là di quanto necessario per salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri nonché per impedire montature di puro artificio, prive di effettività economica e realizzate al solo scopo di usufruire indebitamente di un

⁽¹⁾ GU C 142 del 7.6.2008.